



I.I.S. Istituto d'Istruzione Superiore

“ Nicholas Green, Falcone e Borsellino ”

I.T.T.L.- I.P.S.I.A.- I.T.I.- I.T.G. Corigliano Rossano

Codice Meccanografico CSIS066001—Codice Fiscale 84000490783
Codice Univoco: UF0VBT—Conto Tesoreria: 311314

Via SS. Cosma e Damiano 87064 Corigliano Rossano (CS) - Tel. 0983885296

Sede ITG Corigliano: Via Santo emilio Tel. 0983885381—Sede ITG Rossano: Via G. Di Vittorio Tel. 0983512885

e-mail: csis066001@istruzione.it—pec: csis066001@pec.istruzione.it; sito: www.iisgreenfalconeborsellino.edu.it



Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato.

L'articolo 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169, dispone che “Sono ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato conclusivo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.

Pertanto l'eventuale giudizio di *non ammissione* dovrà essere assunto dal Consiglio di classe a maggioranza.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SPETTA AL CONSIGLIO DI CLASSE CON DELIBERAZIONE ASSUNTA, OVE NECESSARIO, A MAGGIORANZA

Ogni docente propone il voto ma tutte le decisioni sono di competenza del consiglio di classe e non del singolo docente.

È per tale motivo che i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe.

Il DPR n. 122/2009 all'art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado):

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza ”

PARTICOLARI SITUAZIONI CHE POTREBBE AFFRONTARE IL CONSIGLIO DI CLASSE

Possibile proposta di voti al di sotto del 6

Come detto tutti i voti dei docenti si intendono “proposti” e tutte le decisioni sono assunte dal consiglio di classe a maggioranza le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, devono seguire l'iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Pertanto, laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del 6, per esaminare l'ammissione o non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame di Stato, il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l'ammissione o la non ammissione. In caso di esito favorevole all'ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei. In caso di esito sfavorevole all'ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l'allievo non è ammesso alla classe successiva o all'Esame. Tale procedura vale sia per gli scrutini e indifferentemente per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. Giova ricordare che in caso di

deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94). Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale. Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta. Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti membro del Consiglio). Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica (o la promozione o meno se ci troviamo allo scrutinio finale). Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no. Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto passa a 6); Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto rimane 5). Ma il risultato dei voti espressi è sempre 10 (essendo dieci il numero dei votanti) e non 11

Il Regolamento dell'autonomia scolastica (DPR 275/1999) prevede che le istituzioni scolastiche "Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale..."

In ragione di ciò il Collegio dei Docenti ha deliberato che in presenza di insufficienze ogni Consiglio di Classe dovrà seguire i seguenti criteri di ammissione o non ammissione e di attribuzione del voto consiglio a maggioranza:

- condizione iniziale degli allievi ed eventuali miglioramenti rispetto ad essa;
- processi di apprendimento e maturazione della personalità;
- impegno nello studio;
- eventuale partecipazione alle attività curriculari ed extra;
- progresso nel raggiungimento degli obiettivi anche minimi prefissati per ogni disciplina;
- progresso nelle competenze da acquisire;
- motivazione e volontà evidenziate dallo studente;
- impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo;
- potenzialità possedute ed evidenziate dallo studente;
- progresso nelle competenze acquisite, dimostrato col e dal confronto fra l'accertamento dei voti di profitto iniziali e quelli quadrimestrali.

<p>AMMISSIONE alla classe successiva (classi seconde e terze)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • frequenza per almeno i $\frac{3}{4}$ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroga); • Presenza di votazioni almeno sufficienti in tutte le discipline, comportamento compreso. Le deroghe espresse con il voto consiglio sono ammesse solo in presenza di 4 materie con insufficienze <p>Nel caso di ammissioni deliberate in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno (comma 7 art. 2 D.P.R 122 del 22-06-2009)</p>
--	---

<p>AMMISSIONE alla classe successiva (classi quarte, quinte)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • frequenza per almeno i $\frac{3}{4}$ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroga); • Presenza di votazioni almeno sufficienti in tutte le discipline, comportamento compreso. Le deroghe espresse con il voto consiglio sono ammesse solo in presenza di 3 materie con insufficienze • Nel caso di ammissioni deliberate in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno (comma 7 art. 2 D.P.R 122 del 22-06-2009)
<p>AMMISSIONE agli Esami di Stato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • frequenza per almeno i $\frac{3}{4}$ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroga); • Presenza di votazioni almeno sufficienti in tutte le discipline, comportamento compreso. Le deroghe espresse con il voto consiglio sono ammesse solo in presenza di 2 materie con insufficienze <p>Nel caso di ammissioni deliberate in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno (comma 7 art. 2 D.P.R 122 del 22-06-2009)</p>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfonso PERNA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993